



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Unità di missione strategica

affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza

Piazza Dante, 15 – 38122 Trento

P +39 0461 494666

F +39 0461 493690

@ umst.giunta-trasparenza@provincia.tn.it

@ umst.giunta-trasparenza@pec.provincia.tn.it

Spettabile

Direzione Generale

Dipartimenti

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti Strumentali della Provincia

e, p.c. Consorzio dei Comuni trentini

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige

U.P.I.P.A.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Trento

Ordine degli Architetti della Provincia di
Trento

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Trento

Collegio dei Geometri

Collegio Periti Industriali della Provincia di
Trento

Collegio dei Periti Agrari

Confindustria Trento

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

Associazione Trentina dell'Edilizia (ATE)
Associazione Artigiani e Piccole Imprese
Federazione Trentina della Cooperazione
Unione Commercio, Turismo e Attività di
Servizio
Confesercenti del Trentino
Università degli Studi di Trento
Federazione provinciale dei Consorzi irrigui
e di miglioramento fondiario

LORO SEDI

P326/2020/1.1-2020-11/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022”. Modificazioni in materia di contratti pubblici. Informativa.

INFORMATIVA

Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022”. Modificazioni in materia di contratti pubblici.

Il capo VIII della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, pubblicata sul Numero Straordinario n. 6 al B.U. n. 19 del 13 maggio 2020, reca disposizioni modificative della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nonché della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. Tali disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U. (**14 maggio 2020**).

Al contempo si precisa che, al fine di garantire l'adeguamento alle disposizioni legislative introdotte da ultimo, con decreto del Presidente della Provincia del 11 giugno 2020, n. 6-

19/Leg. e con decreto del Presidente della Provincia del 11 giugno, n. 5-18/Leg., entrambi entrati in vigore lo scorso 16 giugno 2020, sono state apportate modificazioni al decreto del Presidente 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg.

Si ricorda che le disposizioni contenute nella legge provinciale n. 2 del 2020 hanno un'applicazione temporale limitata a 24 mesi e pertanto sono utilizzabili sino a 23 marzo 2022.

Si riporta di seguito il testo coordinato delle disposizioni oggetto delle modifiche apportate, accompagnato da un breve commento. Per chiarezza si precisa che le disposizioni o parti di esse oggetto di abrogazione sono indicate in barrato, mentre la nuova formulazione è indicata in grassetto.

Eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate all'indirizzo di posta elettronica serv.rcp@provincia.tn.it. I quesiti devono pervenire esclusivamente da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, utilizzando la propria casella di posta istituzionale.

L'informativa è stata redatta a cura della Provincia autonoma di Trento (UMST affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza e Dipartimento Infrastrutture e trasporti).

* * *

LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 2020, n. 2

Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni

Art. 2

Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea

~~1. In considerazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) e dalle altre ordinanze statali e provinciali che hanno introdotto misure di limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, e per tutta la durata di queste limitazioni, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista dall'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma anche in deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.~~

1. Per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici, all'affidamento di incarichi tecnico-professionali e all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); negli affidamenti di lavori pubblici il responsabile del procedimento seleziona almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.

~~2. Scaduto il periodo previsto dal comma 1, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante procedura ristretta con invito a presentare offerta a cinque operatori economici. I concorrenti da invitare a presentare offerta vengono individuati sulla base del maggior numero di dipendenti iscritti presso la sede INPS provinciale in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice.~~

2. In ogni caso, anche in alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea utilizzando le procedure di affidamento previste dall'ordinamento vigente.

~~3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), i lavori, nonché i servizi e le forniture, per quanto compatibili, **I lavori** sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, **secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione:**~~

~~a) l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate e i nominativi dei singoli subappaltatori; resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle WBS work breakdown structure;~~

a) il rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate, i nominativi dei singoli subappaltatori e la qualità organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettere l) ed n), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle work breakdown structures (WBS);

b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori;

c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto.

~~4. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.~~

~~5. L'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare anche altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.~~

5. Negli affidamenti di lavori pubblici l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare, in aggiunta a quelli previsti dal comma 3, se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura

quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura discrezionale solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.

5 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare criteri diversi da quelli del comma 3, anche di natura discrezionale. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

6. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

6 bis. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

~~7. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura discrezionale e solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.~~

~~8. Con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche nel caso di ricorso all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.~~

8. Con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, solamente nel caso di ricorso ai criteri di cui al comma 3.

9. Quest'articolo, ad eccezione del comma 1, si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

La modifica in oggetto è stata introdotta con l'articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2020.

Con la norma in esame, si identificano due distinti periodi nei quali possono essere utilizzate diverse procedure di affidamento dei **contratti pubblici di importo superiore alla soglia europea**. In particolare:

A. Fino al termine dello **stato di emergenza nazionale, ad oggi fino al 31 luglio 2021** (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01 febbraio 2020 che ha dichiarato per la durata di sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di **lavori pubblici, servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea, in alternativa:**

- mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara solamente laddove ricorrano i casi previsti dall'articolo 63 del Codice dei contratti e secondo la disciplina attuativa prevista agli articoli 1 (per i lavori pubblici) e 2 (per i servizi e le forniture) del d.P.P. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg.;

- mediante le procedure ordinarie previste dall'ordinamento vigente (es. procedura aperta).

B. Una volta scaduto lo stato di emergenza nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea mediante le procedure ordinarie previste dall'ordinamento vigente (es. procedura aperta).

Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione, l'articolo 2, comma 3 prescrive che i **lavori** siano aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta tecnica sia valutata sulla base dei **seguenti elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare**:

a) il rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate, i nominativi dei singoli subappaltatori e la qualità organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettere l) ed n), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle work breakdown structures (WBS);

b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori;

c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto.

Il criterio di cui alla lettera a) rappresenta un **criterio** introdotto **ex novo dalla l.p. n. 3/2020** che, a differenza del precedente, punta ad assicurare un più incisivo riconoscimento della qualità organizzativa e strutturale delle imprese, in particolar modo delle micro, piccole e medie imprese. In tale ottica, il criterio in esame prevede l'attribuzione del punteggio in base alla combinazione di diversi aspetti: 1) il valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto 2) il valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto a microimprese, piccole e medie imprese locali; 3) il valore economico delle lavorazioni che l'operatore economico intende realizzare in proprio; 4) l'incidenza percentuale della manodopera qualificata (residente in Provincia e con anzianità di almeno 5 anni), impiegata da tutte le imprese esecutrici rispetto al numero totale di manodopera impiegato nell'esecuzione del contratto.

La **disciplina attuativa** è contenuta all'articolo 4 e all'Allegato B del d.P.P 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. come da ultimo modificato. Nella sezione "Strumenti" del sito di APAC sono resi disponibili il modello da allegare alla documentazione di gara per la presentazione dell'offerta tecnica in relazione a quanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 3, comma 2 della l.p. n. 2/2020, nonché il foglio di calcolo per l'assegnazione del relativo punteggio.

Ai sensi del nuovo comma 5, negli affidamenti di **lavori pubblici**, l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare, **in aggiunta** a quelli previsti dal comma 3, se necessario in ragione della natura, oggetto e

caratteristiche del contratto. L'utilizzo di **criteri di natura discrezionale**, in aggiunta o in alternativa a criteri tabellari o di natura quantitativa, è consentito, dando adeguata **motivazione**, solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.

Secondo quanto disposto dal comma 6 bis dell'articolo 4 del d.P.P. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. come da ultimo modificato, l'avvenuta approvazione dei progetti di lavori alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 3 del 2020 (14 maggio 2020) nel livello di progettazione da porre a base di gara costituisce di per sé motivazione sufficiente ai fini del possibile ricorso a criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

Ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 2, negli affidamenti di **servizi e forniture l'amministrazione aggiudicatrice può valutare discrezionalmente gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa cui ricorrere**, siano essi di natura quantitativa o tabellare o discrezionale, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Resta ferma la possibilità, prevista al comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, di utilizzare motivatamente il criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo più basso per l'affidamento di forniture che presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

In generale, quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare **non** nomina la commissione tecnica.

Al comma 6 la norma dispone, inoltre, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale. Si consiglia di riportare questa disposizione nel bando o nella lettera di invito e nel capitolato speciale di appalto o nel contratto, in quanto il grave inadempimento contrattuale può comportare la risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario.

Ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 2 della legge provinciale in commento, la componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel regolamento relativo all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera (d.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg., Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2).

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 2, si chiarisce che il regolamento di attuazione può stabilire criteri per la valutazione delle offerte anomale conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 solamente nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri tabellari di cui all'articolo 2, comma 3 della legge.

L'articolo 5 del d.P.P. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. contiene la disciplina attuativa per la valutazione delle offerte anomale.

Art. 3

Procedura di appalto dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea

1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 procedono all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.
2. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso tra dieci e quindici, per i lavori di importo complessivo inferiore a 2 milioni di euro, o compreso tra dieci e venti, negli altri casi.
3. Gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge.
4. Per i medesimi fini del comma 1, se l'importo stimato, per singolo contratto, non è superiore a 150.000 euro gli inviti inviati ai sensi dell'articolo 52, comma 9, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono rivolti ad almeno cinque imprese ritenute idonee.
5. ~~I commi 4, 5, 6, 7 e 8~~ **I commi 5, 6, 6 bis e 8** dell'articolo 2 trovano applicazione anche agli affidamenti disciplinati da quest'articolo.
6. Quest'articolo si applica alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

La modifica è stata introdotta dall'articolo 53 della legge provinciale n. 3 del 2020 ed è funzionale a garantire il coordinamento dell'articolo 3 della l.p. n. 2/2020 con le modifiche apportate all'articolo 2 della medesima legge.

Si evidenzia altresì che il d.P.P. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. ha introdotto agli articoli 7 e 10.

L'articolo 7 del Regolamento precisa che, per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2020, la **Provincia**, in deroga a quanto previsto dalle linee guida approvate ai sensi dell'articolo 19 ter della legge provinciale n. 2 del 2016, applica il **principio di rotazione con riferimento a ciascuna struttura organizzativa semplice**, mentre le altre amministrazioni possono applicare questo comma in conformità ai propri ordinamenti.

Tale disposizione si applica agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Con riferimento ai lavori in economia, l'articolo 10 del Regolamento, **modificando l'articolo 178 del d.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.** introduce la possibilità di disporre l'affidamento di opere o di lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, con invito di **almeno cinque imprese ritenute idonee**.

Con un'ulteriore modificazione dell'articolo 178 del d.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., relativo ai **lavori in economia**, si prevede che, ai fini della selezione delle imprese da invitare, l'amministrazione aggiudicatrice utilizzi **l'elenco telematico di imprese di cui all'articolo 19**

della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. Fino all'attivazione del suddetto elenco, le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare a scegliere le imprese con le modalità previgenti.

Si ricorda che per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di **lavori** di importo superiore a 1 milione di euro, della Provincia o eseguiti con contributo provinciale, il preventivo **parere del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile (CTA)** è richiesto solamente nei **casi "eccezionali"** previsti dagli artt. 33 e 33.1 della l.p. n. 26/1993 o nei casi previsti dall'art. 63 del Codice dei contratti, dove applicabile.

Art. 4

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento

1. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuali ulteriori elementi, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.
4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, esclude la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.
5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
6. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.
7. Quest'articolo si applica anche alle procedure ristrette in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati invitati a presentare offerta.
- ~~8. Quest'articolo non si applica nel caso di affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico o selezionati tramite gli elenchi previsti dall'articolo 5.~~
9. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

Con l'articolo 54 della l.p. n. 3/2020 è stata disposta l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 4 della l.p. n. 2/2020.

Grazie alla modificazione introdotta, anche nelle ipotesi di ricorso all'articolo 5 della l.p. n. 2/2020 o dell'articolo 19 bis della l.p. n. 2/2016, possono trovare applicazione le sanzioni disciplinate all'articolo 4 della l.p. n. 2/2020.

In particolare, nei casi in cui le verifiche dei requisiti di selezione, eventualmente richiesti per la specifica procedura, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della l.p. n. 2/2020 o dell'articolo 19 bis, comma 3 della l.p. n. 2/2016, abbiano esito negativo, l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude l'aggiudicatario, esclude la garanzia presentata a corredo dell'offerta e, senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia o all'attribuzione di nuovi punteggi, scorre la graduatoria.

In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice segnala alle autorità competenti il mancato possesso dei criteri di selezione in capo all'aggiudicatario.

Art. 5

Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi

1. ~~Al fine dell'iscrizione negli elenchi per la selezione degli operatori economici tenuti dalle amministrazioni aggiudicatrici,~~ **Al fine dell'iscrizione nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016,** gli operatori rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti di selezione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'iscrizione. **A tal fine l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE).** L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria iscrizione.

2. Con cadenza annuale ~~l'amministrazione aggiudicatrice~~ **la struttura provinciale competente per la gestione dell'elenco** verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione eventualmente stabiliti su un campione significativo di operatori economici non inferiore al 6 per cento degli iscritti ~~negli elenchi previsti~~ **nell'elenco previsto** dal comma 1. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico ~~dagli elenchi~~ **dall'elenco** per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture effettuati selezionando gli operatori economici ~~dagli elenchi previsti~~ **dall'elenco previsto** dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di quest'articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29

dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori non vengono effettuati se il subappaltatore è ~~iscritto negli elenchi previsti dal comma 1.~~ **iscritto nell'elenco previsto dal comma 1 o è abilitato al mercato elettronico provinciale.**

~~7. In caso di esito negativo dei controlli, l'amministrazione aggiudicatrice risolve il contratto in danno ed esecute la garanzia definitiva o revoca l'autorizzazione al subappalto; la medesima amministrazione segnala inoltre il fatto alle autorità competenti.~~

8. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data in entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data, **ad eccezione del comma 6, che si applica anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati.**

Le modifiche sono state introdotte dall'articolo 55 della legge provinciale n. 3 del 2020.

Con la novella in esame, il legislatore ha inteso semplificare ulteriormente gli oneri procedurali di iscrizione, nonché di verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici prevedendo l'attivazione di un elenco unico.

A differenza di quanto previsto nella versione previgente, le amministrazioni possono avvalersi del **sistema di controlli centralizzato** disciplinato dall'articolo 5 solamente allorquando **selezionino gli operatori economici dall'elenco unico previsto dall'articolo 19 della l.p. n. 2/2016.**

Viene precisato che, per l'iscrizione all'elenco, gli operatori economici dichiarano di non essere incorsi nei motivi di esclusione definiti dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e al contempo di possedere gli ulteriori requisiti richiesti, **attraverso l'utilizzo del DGUE.** Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata con cadenza semestrale e, in ogni caso, entro dieci giorni dal verificarsi di eventi che modifichino la posizione dell'iscritto con riferimento a quanto dichiarato.

A differenza della versione previgente, e al fine di agevolare l'attività delle amministrazioni aggiudicatrici, spetta alla **struttura provinciale competente alla gestione dell'elenco eseguire annualmente controlli** su un campione significativo di operatori economici non inferiore al sei per cento degli iscritti relativamente all'insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti richiesti.

Il comma 6 precisa che **in sede di autorizzazione al subappalto, le amministrazioni non** provvedono ad eseguire alcun **controllo** in merito all'insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei criteri di selezione se il subappaltatore risulta **iscritto nell'elenco unico.** Tale semplificazione trova applicazione **anche** nel caso in cui il subappaltatore sia **abilitato al mercato elettronico provinciale (MePat),** che prevede un analogo sistema di controlli a campione sugli iscritti.

Viene **abrogata** la previsione in base alla quale, in caso di esito negativo dei controlli su un operatore economico, l'amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto risolvere in danno l'eventuale contratto in corso di esecuzione ed escutere la garanzia definitiva o, se trattasi di subappaltatore, revocare l'autorizzazione al subappalto segnalando il fatto alle autorità competenti. Con la novella, **la verifica della sussistenza di motivi di esclusione e il mancato possesso di eventuali requisiti di selezione esplica i propri effetti solamente sull'iscrizione all'elenco** (con sospensione dell'operatore economico dall'elenco per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti) e non sulla singola procedura di gara.

Si ribadisce che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 36 ter 1, comma 6, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, le amministrazioni continuano a svolgere gli affidamenti di servizi e forniture ricorrendo al mercato elettronico provinciale (MePat). A questi affidamenti trova applicazione il sistema di controlli stabilito dall'art. 19 bis della l.p. n. 2/2016. Solamente laddove il bene o il servizio non sia disponibile sul MePat, le amministrazioni potranno svolgere procedure concorrenziali di scelta del contraente sulla piattaforma telematica avvalendosi dell'elenco di cui all'articolo 19 della l.p. n. 2/2016 per la selezione degli operatori economici.

La disposizione trova applicazione ai bandi pubblicati o alle lettere di invito inviate dopo l'entrata in vigore della legge e per un periodo di 24 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della stessa, ad eccezione di quanto statuito dal comma 6 che trova applicazione anche per le autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati.

L'efficacia della disposizione, e quindi la possibilità di valersi di controlli centralizzati nelle procedure svolte con selezione degli operatori economici dall'elenco unico, **è subordinata all'emanazione della deliberazione attuativa prevista all'articolo 19 della l.p. n. 2/2016 con riferimento alla totalità degli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle modalità di effettuazione dei controlli.**

Art. 7

Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto e per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, applicano quanto previsto da quest'articolo, ~~anche in deroga a quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.~~

2. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico in deroga a quanto previsto dal capo X della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 non è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo in ordine al ricorso all'affidamento di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di validazione del progetto quando la progettazione è oggetto del contratto di appalto. Non è inoltre richiesto il parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario, in ordine a varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sia di importo inferiore al 5 per cento dell'importo originario di contratto.

3. Il responsabile del procedimento, anche in assenza di specifica indicazione nel provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto,

decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

~~4. In relazione all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione Amministrazione trasparente.~~

5. Lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici.

6. Per l'anno 2020, in deroga alla normativa provinciale vigente, la Provincia e gli enti locali sono autorizzati a liquidare agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.

7. Quest'articolo, ad eccezione del comma 6, si applica per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, anche con riguardo a procedure di gara in corso e a contratti già stipulati alla medesima data.

La modifica è stata introdotta dall'articolo 56 della l.p. n. 3/2020.

Viene abrogata la previsione che consentiva la pubblicazione degli avvisi di preinformazione, dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea solo sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione Amministrazione trasparente. Trova applicazione la disciplina previgente.

Art. 7 bis

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della realizzazione di lavori pubblici

1. In ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la realizzazione di opere pubbliche può essere effettuata mediante affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo e chiedendo in sede di gara l'offerta di migliorie tecniche. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione di questo comma.

2. In ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività), nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, la dichiarazione di regolarità retributiva prevista dall'articolo 43, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è rilasciata dalla struttura competente in materia di lavoro per un campione di richieste definito sulla base di criteri stabiliti dalla struttura medesima che tengano conto, fra l'altro, del valore e della durata dell'appalto, nonché dell'esito di controlli precedenti effettuati sulla medesima impresa. Le richieste non rientranti nel campione sono comunicate tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice che può procedere al pagamento del corrispettivo dovuto a prescindere dal rilascio della predetta dichiarazione di regolarità retributiva.

L'articolo 57 della legge provinciale n. 3 del 2020 ha introdotto l'articolo 7 bis nella legge provinciale n. 2 del 2020.

Il **comma 1** dell'articolo 7 bis prevede che la realizzazione di opere pubbliche possa essere effettuata mediante **appalto integrato, sulla base del progetto preliminare o definitivo, e chiedendo in sede di gara l'offerta di migliori.**

La disposizione rinvia al regolamento l'introduzione della disciplina attuativa.

Il **comma 2** dell'articolo 7 bis si inserisce nella disciplina della procedura di liquidazione degli stati di avanzamento e della rata a saldo prevista dall'art. 43 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26.

La norma attualmente in vigore prevede che la dichiarazione di regolarità retributiva sia rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Il silenzio-assenso si perfeziona, quindi, trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, che solo successivamente può liquidare l'importo.

Per garantire una maggiore speditezza dell'iter procedurale, il comma 2 prevede che il servizio lavoro comunichi tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice se l'operatore economico per cui si è richiesta la certificazione di regolarità retributiva ricada o meno nel campione soggetto a controllo. In caso negativo, l'amministrazione aggiudicatrice liquida il certificato di pagamento senza dover attendere il decorso del termine per il perfezionamento del silenzio-assenso.

Inoltre, si precisa che il campionamento degli operatori economici effettuato dal Servizio lavoro ai fini del controllo tenga conto del valore e della durata dell'appalto, nonché dell'esito di controlli precedenti effettuati sul medesimo operatore.

Art. 7 ter

Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

1. Nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dalla medesima amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. I costi di cui al comma 1 si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19. Tali costi sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.
3. Si applicano le disposizioni statali intervenute successivamente a questa legge che prevedono forme complessivamente migliorative per gli operatori economici per il riconoscimento dei costi di cui al comma 1.
4. Per i fini di quest'articolo viene destinata per l'anno 2020 una quota pari a 2 milioni di euro dei fondi di riserva stanziati nell'unità di voto 20.01 (Fondi e accantonamenti - fondi di riserva).

L'articolo 62 della legge provinciale n. 3 del 2020 ha introdotto l'articolo 7 ter nella legge provinciale n. 2 del 2020.

L'articolo in commento stabilisce che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, **i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro**, conseguenti all'adozione dei protocolli

statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dalla medesima amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali **oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19. Tali costi sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.

La nuova disposizione prevede anche l'applicazione delle disposizioni statali intervenute successivamente alla legge provinciale che prevedono forme complessivamente migliorative per gli operatori economici per il riconoscimento dei costi della sicurezza in oggetto.

È stato inoltre introdotto l'articolo 5 bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 che rinvia alla Giunta provinciale la determinazione delle modalità di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, nonché i costi aziendali per la sicurezza, mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento, limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza.

A fronte del composito quadro normativo, con **deliberazione della Giunta provinciale n. 726** del 29 maggio 2020, sono state adottate le **disposizioni operative** per il riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture, ed **aggiornato l'Elenco prezzi provinciale in materia di lavori pubblici** con riferimento ai costi delle predette misure di sicurezza.

Art. 8
Disposizioni finali

1. ~~In considerazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dalle altre ordinanze statali e provinciali che hanno introdotto misure di limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto,~~ **In considerazione della situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge possono essere adottate modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici e ulteriori disposizioni di attuazione di questo capo e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che devono esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine il parere si intende favorevole senza condizioni. **Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.**

2. Per quanto non diversamente disposto da questa legge, continua a trovare applicazione la normativa provinciale in materia di contratti pubblici.

2 bis. Questo capo si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e agli altri soggetti che sono tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

La disposizione prevede che il regolamento attuativo entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in BUR.

L'articolo precisa, altresì, che, le disposizioni previste dalla l.p. n. 2/2020, così come modificata dalla l.p. n. 3/2020, trovano applicazione non solo alle amministrazioni aggiudicatrici, bensì anche a **tutti i soggetti, di cui all'articolo 5 della l.p. n. 2/2016, tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.**

Art. 63
Disposizione transitoria

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge provinciale n. 2 del 2020, come modificati da questo capo, si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'articolo 5, comma 6, della legge provinciale n. 2 del 2020, che si applica anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati. L'articolo 7 bis della legge provinciale n. 2 del 2020, come inserito da questo capo, si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, che si applica anche ai contratti già stipulati.

**LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN
MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 2016**

Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012

Art. 17

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto. Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento.

2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione.

3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente d'importanza.

4. Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza. Se l'amministrazione aggiudicatrice riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l'ordine degli elementi di aggiudicazione per tenere conto di questa soluzione innovativa. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine d'importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, della medesima direttiva. La modifica dell'ordine non deve dare luogo a discriminazioni.

5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:

- a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
- b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;
- b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;

- b ter) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;
- c) l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;
- d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;
- e) la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;
- f) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;
- g) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d'integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;
- h) la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);
- i) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;
- j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
- k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione di lavori o servizi;
- l) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
- m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;
- m bis) negli affidamenti di servizi, il coinvolgimento nel raggruppamento temporaneo di imprese di micro, piccole e medie imprese locali al fine di valorizzare la territorialità e la filiera corta;**
- n) l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
- o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- r) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
- r bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 32, comma 3;
- s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;

t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;

u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;

v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family audit" o equivalenti;

v bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Con l'articolo 61 della l.p. n. 3/2020 è stata introdotta **una nuova lettera m bis) al comma 5** dell'articolo 16 della l.p. n. 2/2016 relativo agli elementi di valutazione che possono essere utilizzati per la valutazione dell'offerta tecnica.

In particolare, il nuovo elemento prevede l'attribuzione di una premialità nell'ipotesi in cui, negli affidamenti di servizi, **nel raggruppamento temporaneo di imprese che partecipa alla procedura siano presenti microimprese, piccole e medie imprese locali.**

LEGGE PROVINCIALE 13 maggio 2020, n. 3

Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

Art. 60

Supervisore degli investimenti provinciali per le opere pubbliche o di interesse pubblico

1. La Giunta provinciale può individuare opere pubbliche o di interesse pubblico, di particolare rilevanza per il bene e lo sviluppo della collettività, da sottoporre a monitoraggio ai fini della qualità e della tempestività dell'investimento pubblico.
2. Le opere di cui al comma 1 possono essere di competenza della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altri soggetti, pubblici o privati, destinatari di un contributo provinciale e soggetti all'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.
3. La Giunta provinciale individua le opere da sottoporre a monitoraggio in fase di programmazione, se di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali, o in fase di ammissione al finanziamento se di competenza degli altri soggetti indicati nel comma 2.
4. Il monitoraggio è affidato dalla Giunta provinciale ad uno o più soggetti, dipendenti della Provincia o dei suoi enti strumentali, dotati di adeguata professionalità e competenza in ordine all'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.
5. Il soggetto incaricato del monitoraggio di una o più opere assorbe le funzioni di responsabile di progetto, previste dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e assume la denominazione di supervisore degli investimenti provinciali.

6. Il supervisore degli investimenti provinciali svolge attività di verifica e impulso dello sviluppo temporale delle fasi realizzative delle opere e in particolare:

- a) segnala al responsabile del procedimento eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;
- b) propone al responsabile del procedimento la conclusione di accordi con altre amministrazioni pubbliche nel caso in cui sia opportuno lo svolgimento di attività in collaborazione con le stesse;
- c) propone al responsabile del procedimento modifiche al cronoprogramma, al fine di perseguire la massima celerità nell'esecuzione dei lavori;
- d) controlla con continuità l'andamento delle procedure amministrative e dell'esecuzione dei lavori comunicando al responsabile del procedimento ogni scostamento significativo rispetto alle previsioni, e proponendo allo stesso le azioni più opportune al fine di ristabilire la tempistica programmata;
- e) propone al responsabile del procedimento l'indizione della conferenza di servizi;
- f) nel caso di concessione di lavori pubblici, svolge la funzione di vigilanza sul rispetto dei tempi del cronoprogramma, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali in ordine alla tempistica;
- g) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori medesimi;
- h) accerta che i tempi suppletivi previsti per le varianti in corso d'opera si inseriscano organicamente nella tempistica dell'intervento;
- i) si rapporta con l'audit per i finanziamenti europei;
- j) aggiorna con cadenza almeno trimestrale la Giunta provinciale sull'andamento dell'opera e propone le azioni più opportune in caso di ritardi o impedimento non superabili con il proprio ruolo.

7. Il supervisore degli investimenti provinciali per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale dell'osservatorio provinciale sui contratti pubblici e di ogni altra banca dati della Provincia, e può chiedere ogni informazione pertinente ai dirigenti provinciali ed ai soggetti responsabili delle opere sottoposte a monitoraggio, nel rispetto dell'articolo 20 di questa legge recante norme in materia di protezione dei dati personali. I soggetti destinatari del contributo provinciale sono tenuti a collaborare con il responsabile del monitoraggio; il mancato adempimento dell'obbligo informativo e il mancato rispetto delle indicazioni del supervisore possono comportare la revoca del contributo.

8. La Giunta provinciale stabilisce le disposizioni attuative di quest'articolo nonché i casi e le modalità di revoca del contributo e, a seguito delle segnalazioni del supervisore e previo contraddittorio con il responsabile del procedimento dell'opera, può nominare un commissario ad acta per portare a termine l'opera pubblica o di interesse pubblico.

L'articolo 60 della l.p. n. 3 del 2020 introduce la figura del supervisore degli investimenti provinciali, con l'obiettivo di monitorare gli interventi di particolare rilevanza per il bene e lo sviluppo della collettività ed agevolare la realizzazione, perseguendo la qualità e la tempestività dell'investimento pubblico.

La Giunta provinciale affida l'incarico di supervisore ad uno o più soggetti, dipendenti della Provincia o dei suoi enti strumentali, dotati di adeguata professionalità e competenza in ordine all'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.

Il supervisore degli investimenti provinciali svolge attività di verifica e impulso dello sviluppo temporale delle fasi realizzative delle opere.

La Giunta provinciale individua le opere pubbliche o di interesse pubblico, di particolare rilevanza per il bene e lo sviluppo della collettività, da sottoporre a monitoraggio del supervisore. Le opere possono essere di competenza della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altri soggetti, pubblici o privati, destinatari di un contributo provinciale.

Con deliberazione della Giunta vengono stabiliti, altresì, i casi e le modalità di **revoca del contributo provinciale**, nonché i casi di **nomina di un commissario ad acta** per portare a termine l'opera pubblica.

Art. 62

Modificazione dei contratti durante il periodo di validità in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Con riferimento alla disciplina delle modifiche dei contratti durante il periodo di validità, le modifiche nell'esecuzione del contratto necessarie in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere ricondotte alle necessità di modifica determinate da circostanze imprevedibili nella fase di preparazione della gara, con riferimento alle procedure già concluse e ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge.

L'articolo 62 chiarisce che, con riferimento alla disciplina delle modifiche dei contratti durante il periodo di validità, **le modifiche nell'esecuzione del contratto necessarie in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19** possono essere ricondotte alle **necessità di modifica determinate da circostanze imprevedibili nella fase di preparazione della gara**, con riferimento alle procedure già concluse e ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici

Art. 8

Disposizioni generali per la progettazione dei lavori

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità, tecnicamente valido, nel rispetto dei principi di sobrietà consistenti:

- a) nel miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione;
- b) nel massimo utilizzo di risorse e materiali rinnovabili e provenienti dalla filiera del riciclato;
- c) nelle migliori soluzioni architettoniche;
- d) nella massima manutenibilità;
- e) nel miglioramento del rendimento energetico;
- f) nella durabilità dei materiali e dei componenti;
- g) nella sostituibilità degli elementi;
- h) nella compatibilità tecnica, ambientale e localizzativa dei materiali rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (filiera corta);
- i) nell'agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.

3. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad incentivare il risparmio energetico e la sostenibilità

dell'intervento e, se non sono soggette alla VIA, a tal fine comprendono:

- a) la relazione di risparmio energetico;
- b) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano limitati l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
- c) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- d) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e della quantità di materiali da prelevare, nonché delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- e) lo studio e la stima dei costi necessari per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna;
- f) l'analisi di rischio per imprevisto geologico, ai sensi dell'articolo 15.

4. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

5. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a salvaguardare dai rischi per la sicurezza e la salute i lavoratori sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio, nonché la popolazione delle zone interessate.

6. Tutti gli elaborati sono sottoscritti, anche in forma digitale, dal progettista o dai progettisti che sono responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

7. I progetti sono redatti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

8. I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che nella fase di gestione.

9. L'adozione di prezzi relativi a voci non contenute nell'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge, nonché l'adozione di singoli prezzi diversi da quelli contenuti nel medesimo elenco prezzi è motivata attraverso l'analisi del singolo prezzo.

9 bis. Ad esclusione degli affidamenti diretti, i progetti da porre a base di gara devono indicare i costi della manodopera.

Art. 52

Forma e contenuto delle offerte

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 46.

2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dai documenti complementari e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.

2 bis. Ad esclusione degli affidamenti diretti, nell'offerta economica l'operatore economico indica i propri costi della manodopera.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici mettono a disposizione dei concorrenti i moduli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà richieste dagli atti di gara.

4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito e dai documenti complementari richiamati dagli stessi.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.

Con gli articoli 8 e 9 del d.P.P. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. sono state apportate modificazioni agli articoli 8 e 52 del decreto del Presidente della Provinciale 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) relativamente all'obbligo di indicare i **costi della manodopera** nei progetti e nelle offerte.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Luca Comper -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegato

(in giallo le novità rispetto alla tabella allegata all'Informativa prot. n. 180569 del 24 marzo 2020)

PROCEDURE ORDINARIE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI (fino al 23/03/2022)			
SOGLIE	PROCEDURE	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
da 0 a 50.000 Euro	AFFIDAMENTO DIRETTO	prezzo più basso	art. 52, co. 9 L.p. 26/93 art. 178, co. 3 e 179 Regolamento di attuazione L.p. 26/93
da 50.000 Euro a 150.000 Euro	COTTIMO FIDUCIARIO CON INVITO AD ALMENO 5 IMPRESE	prezzo più basso	art. 3, co. 4 L.p. 2/2020 art. 52, co. 9 L.p. 26/93 art. 178, co. 3 Regolamento di attuazione L.p. 26/93
da 40.000 Euro a 200.000 Euro	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A 3 IMPRESE	prezzo più basso	art. 11 L.p. 1/2019 art. 16, co. 3 L.p. 2/2016
da 150.000 Euro a 500.000 Euro	COTTIMO FIDUCIARIO CON INVITO AD ALMENO 5 IMPRESE	prezzo più basso	art. 52 L.p. 26/93 art. 178, co. 1 e 3 Regolamento di attuazione L.p. 26/93
da 500.000 Euro a 2.000.000 Euro	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO DA 10 A 15 IMPRESE	prezzo più basso	art. 3, co. 2 L.p. 2/2020 art. 16, co. 3 L.p. 2/2016
da 2.000.000 Euro a 5.350.000 Euro (soglia eu)	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO DA 10 A 20 IMPRESE	oepv	art. 3, co. 2 L.p. 2/2020 art. 2, co. 3 L.p. 2/2020
≥ 5.350.000 Euro (soglia eu)	1° FASE (stato di emergenza fino al 31 luglio 2020) <u>IN ALTERNATIVA:</u> - PROCEDURA NEGOZIATA S/BANDO NEI CASI EX ART. 63 D.LGS. 50/2016 - PROCEDURA APERTA	1° FASE (stato di emergenza fino al 31 luglio 2020): oepv	art. 2, co. 1 L.p. 2/2020
	2° FASE (fino al 23/03/2022): PROCEDURA APERTA	2° FASE (fino al 23/03/2022): oepv	art. 2, co. 2 e 3 L.p. 2/2020

PROCEDURE ORDINARIE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE (fino al 23/03/2022)			
SOGLIE	PROCEDURE	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
da 0 a 47.000 Euro	AFFIDAMENTO DIRETTO	prezzo più basso/oevp	art. 21. co. 4 L.p. 23/90 art. 16, co. 4 L.p. 2/2016
da 47.000 Euro a 214.000 Euro (soglia eu)	TRATTATIVA PRIVATA CON INVITO A 3 IMPRESE	oevp/prezzo più basso per forniture standardizzate	art. 21, co. 2, lett. h) e co. 5 L.p. 23/90 art. 16, co. 2 e 4 L.p. 2/2016
≥ 214.000 (soglia eu)	1° FASE (stato di emergenza fino al 31 luglio 2020) <u>IN ALTERNATIVA:</u> - PROCEDURA NEGOZIATA S/BANDO NEI CASI EX ART. 63 D.LGS. 50/2016 - PROCEDURA APERTA	1° FASE (stato di emergenza fino al 31 luglio 2020): oevp	art. 2, co. 1 L.p. 2/2020
	2° FASE (fino al 23/03/2022): PROCEDURA APERTA	2° FASE (fino al 23/03/2022): oevp	art. 2, co. 2 e 3 L.p. 2/2020

PROCEDURE ORDINARIE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (fino al 23/03/2022)			
SOGLIE	PROCEDURE	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
da 0 a 47.000 Euro	AFFIDAMENTO DIRETTO (senza sorteggio)	prezzo più basso	art. 6, co. 2 e 3 L.p. 2/2020
da 47.000 Euro a 214.000 Euro (soglia eu)	CONFRONTO CONCORRENZIALE CON INVITO DA 5 A 10 O.E.	prezzo più basso (oevp per progettazione architettonica)	art. 6, co. 3 L.p. 2/2020
≥ 214.000 (soglia eu)	1° FASE (stato di emergenza fino al 31 luglio 2020) <u>IN ALTERNATIVA:</u> - PROCEDURA NEGOZIATA S/BANDO NEI CASI EX ART. 63 D.LGS. 50/2016 - PROCEDURA APERTA	1° FASE (stato di emergenza fino al 31 luglio 2020): oevp	art. 2, co. 1 L.p. 2/2020
	2° FASE (fino al 23/03/2022): PROCEDURA APERTA	2° FASE (fino al 23/03/2022): oevp	art. 2, co. 2 e 3 L.p. 2/2020